

Delibera n° 147

Estratto del processo verbale della seduta del
3 febbraio 2022

oggetto:

LR 18/2015, ART 41, COMMA 2. DISCIPLINA RELATIVA ALLE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DEI MUNICIPI. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DGR 1164/2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

Visto l'articolo 41, comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, il quale dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 23 luglio 2021 concernente la disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che con la deliberazione n. 1164/2021, sopra citata, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 ha previsto, tra l'altro:

- a) una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
- b) una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
- c) le condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
- d) una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) un'articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
- f) un'articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
- g) una riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
- h) un rimborso, anche forfettario per i soli Sindaci, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;

Visto l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) il quale:

- a) consente ai Comuni derivanti da fusione l'istituzione di Municipi e quindi anche la nomina di Prosindaci;
- b) prevede che agli amministratori dei municipi si applichino le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei comuni di pari dimensione demografica;

Considerato che risulta necessario integrare il contenuto della deliberazione n. 1164/2021 definendo anche le indennità spettanti agli amministratori dei municipi;

Vista la propria deliberazione n. 21 approvata in via preliminare in data 13 gennaio 2022;

Dato atto che la Commissione consiliare competente, nella seduta tenutasi in data 25 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole;

Rilevato peraltro che nel corso della seduta della Commissione consiliare sono emerse alcune osservazioni relativamente alla misura dell'indennità di funzione da attribuire al Prosindaco dei municipi;

Ritenuto opportuno, in adesione alle osservazioni della Commissione consiliare, consentire ai comuni la facoltà di correlare gli importi delle indennità per gli amministratori dei Municipi alle funzioni attribuite ai medesimi Municipi dallo Statuto comunale, nonché ai compiti assegnati al Prosindaco e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dei comuni stessi, in modo tale che l'indennità dei Prosindaci non trovi necessaria

determinazione nella misura fissa del 40% dell'indennità del Sindaco del comune derivante da fusione, ma che detta percentuale ne costituisca un limite massimo;

Ritenuto pertanto, a parziale modifica di quanto previsto con la deliberazione giunta n. 21/2022, di stabilire:

- a) per il Prosindaco del municipio un'indennità di funzione nel limite massimo del 40 per cento di quella del Sindaco del Comune derivante da fusione;
- b) per i Consultori del municipio un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del Prosindaco;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali in data 31 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole all'unanimità sulle sopra descritte modifiche alla deliberazione giunta n. 21/2022, con conseguente informativa alla Commissione consiliare competente in data 2 febbraio 2022;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva e per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:
 - al Prosindaco del municipio spetta un'indennità di funzione nel limite massimo del 40 per cento di quella del Sindaco del Comune derivante da fusione;
 - ai Consultori del municipio spetta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del Prosindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE